

DELIBERAZIONE N. DC/2025/00075 (PROPOSTA N. DPC/2025/00082)

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2025

ARGOMENTO N. 1213

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2024/CC/00090.

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 14:50, nella Sala de' Dugento, consueta sala di riunione dell'assemblea e contestualmente in videoconferenza per la partecipazione con questo mezzo della consigliera Stefania Collesei, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente ed in particolare di quanto espressamente previsto dagli artt. 48 e 50 comma 3 e 4 del Regolamento del Consiglio comunale, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Partecipa la Vice Segretaria Generale Caterina GRAZIANI

Fungono da scrutatori i signori Caterina ARCIPRETE , Enrico CONTI , Dmitrij PALAGI

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI
Edoardo AMATO	Stefania COLLESEI	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Enrico CONTI	Guglielmo MOSSUTO
Nicola ARMENTANO	Cecilia DEL RE	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Patrizia BONANNI	Valerio FABIANI	Enrico RICCI
Paolo BAMBAGIONI	Massimo FRATINI	Massimo SABATINI
Beatrice BARBIERI	Giovanni GANDOLFO	Luca SANTARELLI
Marco BURGASSI	Giovanni GRAZIANI	Marco SEMPLICI
Francesco CASINI	Francesco GRAZZINI	Angela SIRELLO
Matteo CHELLI	Alessandra INNOCENTI	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Lorenzo MASI	Renzo PAMPALONI	Eike Dieter SCHMIDT
Luca MILANI		

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- il predetto decreto legislativo 175 prevede al proprio articolo 20 che le *“amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2”* dello stesso articolo *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, e che i suddetti provvedimenti debbano essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Evidenziato che:

- il Tusp, al suo articolo 4, elenca le finalità perseguibili e i campi di attività delle partecipazioni detenibili dalle Amministrazioni pubbliche. Ai sensi del TUSP (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, TUSP, ovvero per:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016”;

- per quanto riguarda le finalità perseguibili tramite il possesso di partecipazioni, si richiamano inoltre:

- il comma 3 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- il comma 5 dell'art. 4 del TUSP, secondo il quale sono detenibili quelle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (holding);

- il comma 7 dell'art. 4 del TUSP secondo il quale sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

- il comma 9-bis dell'articolo 4 del TUSP secondo il quale nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

- il comma 9 ter dell'art. 4 secondo il quale è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;

Richiamati:

- gli atti di Razionalizzazione/Revisione periodica adottati dal Comune di Firenze:

- piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014 con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015, ai sensi della ex art. 24 D.L. 19 agosto 2016 n. 175, la revisione, Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19 agosto 2016 n. 175 e le successive Deliberazioni consiliari aventi ad oggetto la

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Ricognizione delle partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione. Relazione sull'attuazione delle precedenti deliberazioni;

- deliberazione consiliare numero 90/2024 del 23/12/2024 avente ad oggetto Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione delle partecipazioni detenute - Individuazione partecipazioni da razionalizzare. Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate con deliberazione 2023/CC/54;

Richiamato l'articolo 20, comma 4, del TUSP, che prescrive inoltre che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti, e dato atto che tale adempimento trova corrispondenza nell'allegato A Paragrafo 3.1 "Relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con deliberazione 2024/CC/90" (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che per quanto fin qui detto, occorre effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Firenze detiene al 31/12/2024 partecipazioni, dirette o indirette, e in tale ambito la verifica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP ossia di un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione”* qualora si verifichino le seguenti condizioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamati:

- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 22/2018 avente ad oggetto *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti Locali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del Dlgs 175/16”*;
- gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* pubblicati dal Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro;
- gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti per la sussistenza del controllo pubblico sulle società partecipate ai fini del rispetto delle norme previste dal D.lgs. 175/16 ed in particolare delle sentenze 16/2019 e 25/2019 della Corte dei Conti Sez. Riunite in S.G. (le quali incardinano la fattispecie in ragione dell'effettiva facoltà dei soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società);
- la sentenza del TAR Toscana Sezione Prima, n. 1143/2024;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Ricordato con specifico riferimento ad Alia Servizi Ambientali Spa, che la società, anche a seguito dell'operazione di aggregazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2022 che ha portato alla costituzione di una Multiutility dei servizi pubblici locali, è una società totalmente partecipata da amministrazioni pubbliche e dunque definita in ragione di alcuni orientamenti formati nella giurisprudenza contabile ed amministrativa formalmente in controllo pubblico.

Vista in particolare la sentenza del TAR Toscana Sezione Prima, n. 1143/2024;

Preso atto che in detta sentenza si rileva che *“il Comune di Firenze non detiene né la maggioranza delle azioni (unico elemento che configura il controllo interno di diritto ai sensi dell’art. 2359 c.c.), né una quota che possa determinare il c.d. controllo interno di fatto stabile e permanente. Dunque [...], ad oggi, non è ravvisabile né un’influenza determinante rispetto agli ‘obiettivi strategici’ ed alle ‘decisioni significative’ (art. 2, comma 1, lett. c) del TUSPP), né un’influenza dominante, idonea a condizionare, con il proprio necessario assenso, ‘le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale’ (art. 2, comma 2, lett. b) secondo alinea del TUSPP) da parte del Comune di Firenze su Alia S.p.A...”*.

Osservato dunque che:

- il Comune di Firenze non dispone al 31/12/2024 di una partecipazione in Alia tale da attribuirgli la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (la partecipazione dell’Ente è del 36,78%) oppure sufficienti per esercitare in assemblea un’influenza dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- sebbene il patto parasociale stipulato dai soci pubblici permetta una condivisione sulle scelte inerenti alla *governance* con gli altri soci, il Comune di Firenze, singolarmente, non detiene gli strumenti che gli assicurano *“un’influenza dominante concreta, specifica, stabile e permanente”*;

Ritenuto per tutto quanto sopra, che, pur trattandosi di società a totale capitale pubblico, ai fini del presente Piano di razionalizzazione è maggiormente attinente alla concreta situazione rilevata al 31/12/2024 inquadrare Alia Servizi Ambientali Spa come società partecipata;

Ritenuto inoltre che conseguentemente, stante la definizione di “partecipazione indiretta” ex art. 2, comma 1, lett. g) del Tusp, le partecipazioni detenute da Alia Servizi Ambientali Spa in altre società non possono essere qualificate come “indirette” in quanto non sussiste, nella fattispecie, il *“controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”* (Comune di Firenze) sulla tramite Alia Spa, richiesto dal citato art. 2, comma 1, lett. g);

Preso atto che tali partecipazioni, pertanto, non costituiranno oggetto di ricognizione ed **evidenziato** comunque quanto comunicato da Alia con nota prot. 359827/2024 (cfr Piano di Razionalizzazione 2024 all A) che le partecipazioni e la strutturazione del gruppo si collocano nell’ambito di una strategia industriale coerente con le coordinate del Progetto Multiutility approvato - per quanto al Comune di Firenze - con deliberazione DC/2022/00049;

Ricordato che alla società Alia/Multiutility è stato dato indirizzo, con la deliberazione quadro CC 49 del 19 ottobre 2022, rinnovato con deliberazione di approvazione del Piano di Razionalizzazione

90/2024 di presentare un piano di revisione delle partecipazioni acquisite con la fusione al fine di permettere ai soci e al Comune di Firenze di assumere le necessarie determinazioni ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/16;

Preso atto che Alia ha fornito riscontro con propria nota (prot. 111404 del 14/3/2025) nella quale sono delineati orientamenti circa azioni di razionalizzazione relative ad alcune partecipazioni indirette;

Ritenuto in ogni caso, in considerazione della rilevanza del gruppo Alia Servizi Ambientali Spa, di rinnovare l'indirizzo alla società di proseguire nelle azioni di razionalizzazione dell'assetto del gruppo in ottica di ottimizzazione dei servizi, tenendo conto delle indicazioni degli articoli 4 e 20 del Tusp e invitando la società a rappresentarne periodicamente gli esiti ai soci nelle opportune sedi;

Dato atto che l'esito complessivo della ricognizione delle partecipazioni del Comune di Firenze risulta dall'Allegato A "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016" (di seguito Razionalizzazione periodica), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali al 31/12/2024 detenute in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 2 dell'allegato A alla presente deliberazione e di seguito riportata:

1. partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 TUSP:

A) comma 2 lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"

- Alia Servizi Ambientali S.p.A.
- Casa S.p.A.
- Farmacie Fiorentine A.F.A.M. S.p.A.
- Firenze Parcheggi S.p.A.
- Mercafir S.C.p.A.
- SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. (svolge anche attività afferenti alla lettera B che segue)
- Toscana Aeroporti S.p.A.

B) comma 2 lett. d) “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”

- Servizi alla Strada S.p.A.
- SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A.

C) comma 2 lett. e) “servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

- Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.

D) comma 3 “società di valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni”:

- ATAF S.r.l.

E) comma 7 “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Firenze Fiera S.p.A.

F) comma 9-ter “E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.”

- Banca Popolare Etica S. Coop.p.A.

G) comma 9-quater “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.”

- Centrale del latte d'Italia S.p.A.

2. partecipazioni dirette non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3, 7, 9-ter e 9-quater o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Bilancino S.r.l. in liquidazione

Ricordato che alcune delle società partecipate sopra elencate hanno emesso:

1. azioni quotate su mercati regolamentati e dunque sono soggette alle disposizioni dell'articolo 1 comma 5 *“le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2 comma 1 lett p), nonché alle società da esse controllate”*:

- Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (rientra anche nell'esclusione art 4 co 9-quater);
- Toscana Aeroporti S.p.A;

2. strumenti finanziari non azionari quotati su mercati regolamentati e dunque non si applica il D.Lgs 175/16 (art. 26 comma 5):

- Alia Servizi ambientali S.p.A.;

Dato conto, come risulta dalla “Razionalizzazione periodica”, che il Comune di Firenze al 31/12/2024 possiede partecipazioni di secondo livello (ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. g) del Tusp) detenute per il tramite di società controllate e segnatamente quelle in:

- Gest S.p.A.,
- Firenze Mobilità S.p.A.,
- Consorzio Informercati in liquidazione,

tutte riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 d.lgs. 175/16 come meglio specificato nella ricognizione allegata;

Ricordato, con riferimento alla società Firenze Mobilità Spa che con deliberazione CC 90/2024, anche a seguito degli esiti di precedenti indirizzi dell'Amministrazione, era stata indirizzata la controllata Firenze Parcheggio S.p.A. a riproporre all'assemblea dei soci l'adozione di azioni di razionalizzazione per il superamento della criticità di cui all'art 20 comma 2 lett. b) e in caso di insuccesso a predisporre apposita relazione dalla quale si evincano possibili proposte ulteriori di razionalizzazione o idonee motivazioni per il mantenimento della società;

Preso atto che Firenze Parcheggio (nota assunta al protocollo dell'ente n. 409016/2025), ha illustrato le motivazioni per cui ritiene opportuno, alla luce delle attuali caratteristiche e prospettive della partecipata, mantenere invariata la propria partecipazione in Firenze Mobilità e in particolare che:

- la partecipazione in Firenze Mobilità non comporta oneri gestionali significativi né richiede interventi di natura operativa o finanziaria;

- il mantenimento della quota consente di preservare i diritti connessi ai canoni derivanti dalla gestione dei parcheggi collegati all'operazione del project financing, che la società continuerà ad incassare fino alla scadenza dei contratti di gestione, attualmente prevista nel 2030;
- il PEF di Firenze Mobilità proiettato al 2030 riporta una capacità di produrre utili che andrà a beneficio dei soci;

Dato conto che:

- Firenze Mobilità è la società di scopo costituita per l'esecuzione del contratto di concessione relativo al Project financing "Firenze Mobilità" stipulato in data 1 ottobre 2001 (rep. 58.491) tra il Comune di Firenze e l'A.T.I. costituita aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica relativa;
- l'operazione di Project Financing prevedeva che venissero costruiti dalla società, a proprie spese, una serie di parcheggi e di opere pubbliche complementari delle quali la società stessa avrebbe poi avuto la gestione al fine di rientrare dell'investimento effettuato;
- al termine del periodo di concessione le opere ritorneranno nella piena disponibilità del Comune di Firenze;
- l'attività svolta si colloca, dunque, nell'ambito dell'art. 4 comma 2, lett. a) TUSP (produzione di un servizio di interesse generale), in quanto orientata al soddisfacimento di bisogni di rilevanza generale;
- i risultati di esercizio riportati da Firenze Mobilità nell'ultimo quinquennio sono positivi,

Ritenuto per quanto sopra di approvare per Firenze Mobilità S.p.A. il mantenimento senza interventi;

Ricordato che la società Bilancino S.r.l. a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, risulta tuttora in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata;

Evidenziato che il provvedimento di razionalizzazione deve essere reso disponibile alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (articolo 15 del Dlgs 175/16) e trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti (comma 3 art 20 D.lgs. 175/16);

Ritenuto necessario approvare il Piano di Razionalizzazione/Revisione periodica 2025 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, ricomprensente la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze, la relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con deliberazione 2024/CC/90, le schede analitiche delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, redatte secondo i contenuti dei modelli ministeriali di riferimento e le schede di sintesi delle partecipazioni

detenute al 31/12/2024 redatte secondo i contenuti delle “linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni” predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, delibera 22/2018, allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato il Decreto Legislativo del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica” (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2022, n. 304) che prevede all’articolo 30 che i Comuni effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei SPL a rilevanza economica affidati con modalità in house tramite apposita appendice alla relazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che in particolare al comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 201/2022 è previsto che “I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”

Preso atto che il provvedimento di adozione delle relazioni contenenti le ricognizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui al comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 201/2022 è approvato con apposito separato atto;

Tenuto conto che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 30 del Dlgs.201/22, nel caso di servizi pubblici a rilevanza economica affidati a società in house, le relative relazioni di cui al comma 1 dell’art. 30 del Dlgs 201/2022 costituiscono appendice al Piano di Razionalizzazione periodica 2025;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Richiamato lo Statuto del Comune di Firenze;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;
2. di approvare il Piano di Revisione/Razionalizzazione periodica 2025 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, allegato (A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, ricomprendente:
 - la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze,
 - la relazione sull'attuazione delle misure di Razionalizzazione adottate con deliberazione 2024/CC/90,
 - le schede analitiche delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 redatte secondo i contenuti dei modelli ministeriali di riferimento (Allegato A1);
 - le schede di sintesi delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 redatte secondo i contenuti delle "linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni" predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie delibera 22/2018 (Allegati A2 e A3);
3. di prendere atto della relazione di Firenze Parcheggi Spa in ordine alle ragioni del mantenimento della partecipazione in Firenze Mobilità Spa e pertanto di stabilire il mantenimento di Firenze Mobilità Spa senza interventi;
4. di rinnovare l'indirizzo alla società Alia Servizi Ambientali Spa a proseguire nelle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni del gruppo secondo quanto già espresso da questo consiglio comunale in ottica dell'ottimizzazione dei servizi e in ragione del combinato disposto degli articoli 4 e 20 del Tusp, e di rappresentare ai soci nelle sedi opportune gli esiti di detta razionalizzazione;
5. di trasmettere il presente Piano alle società partecipate;
6. di prendere atto che il provvedimento che approva la relazione contenente le ricognizioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'articolo 30 del Dlgs. 201/2022 è approvato con altro specifico atto;
7. di riportare in appendice al presente Piano di Razionalizzazione periodica 2025 la relazione sui servizi pubblici a rilevanza economica affidati a società in house ex articolo 30 del Dlgs.201/22, approvata con separato provvedimento;
8. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente

provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP;

9. di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 04/12/2025	Il Dirigente / Direttore Peruzzi Enrico Maria
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 04/12/2025	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli 19: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Andrea Ciulli, Stefania Collesei, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Giovanni Graziani, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,

Contrari 11: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Cecilia Del Re, Alessandro Emanuele Draghi, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Guglielmo Mossuto, Dmitrij Palagi, Massimo Sabatini, Luca Santarelli, Angela Sirello,

Astenuti 2: Francesco Casini, Francesco Grazzini,

Non votanti 0

essendo presenti 32 consiglieri

LA PROPOSTA È APPROVATA

Il Presidente del Consiglio Comunale propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Cosimo GUCCIONE

Partecipa la Vice Segretaria Generale Caterina GRAZIANI

Fungono da scrutatori i signori Caterina ARCIPRETE , Enrico CONTI , Dmitrij PALAGI

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Cosimo GUCCIONE	Andrea CIULLI	Alberto LOCCHI
Edoardo AMATO	Stefania COLLESEI	Michela MONACO
Caterina ARCIPRETE	Enrico CONTI	Guglielmo MOSSUTO
Nicola ARMENTANO	Alessandro Emanuele DRAGHI	Dmitrij PALAGI
Cristiano BALLI	Valerio FABIANI	Vincenzo Maria PIZZOLO
Patrizia BONANNI	Massimo FRATINI	Enrico RICCI
Paolo BAMBAGIONI	Giovanni GANDOLFO	Massimo SABATINI
Beatrice BARBIERI	Giovanni GRAZIANI	Luca SANTARELLI
Marco BURGASSI	Francesco GRAZZINI	Marco SEMPLICI
Francesco CASINI	Alessandra INNOCENTI	Angela SIRELLO
Matteo CHELLI		

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Cecilia DEL RE	Luca MILANI	Eike Dieter SCHMIDT
Lorenzo MASI	Renzo PAMPALONI	

Risulta altresì assente la Sindaca Sara FUNARO

Favorevoli 21: Cosimo Guccione, Edoardo Amato, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Cristiano Balli, Patrizia Bonanni, Beatrice Barbieri, Marco Burgassi, Francesco Casini, Andrea Ciulli, Stefania Collesei, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Giovanni Graziani, Francesco Grazzini, Alessandra Innocenti, Michela Monaco, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici,

Contrari 9: Paolo Bambagioni, Matteo Chelli, Giovanni Gandolfo, Alberto Locchi, Guglielmo Mossuto, Dmitrij Palagi, Massimo Sabatini, Luca Santarelli, Angela Sirello,

Astenuti 1: Alessandro Emanuele Draghi,

Non votanti 0

essendo presenti 31 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare Controllo Enti partecipati			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
09/12/2025	24/12/2025	23/12/2025	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegato A - e4cffd10ceadb27172ef5aa97d3dc3b8b7eb5cf66bfa660ca7692f054fd59ee2
Allegato A 1 - 167cfc6b9637d175ac0d0f586da50831df72e565e2e48f5db751fb5fa21dfd84
Allegato A 2 - 93feda61ee40ed9a3b288a5237d1ddd740d4f3b60f90b54b1284f25fff542147
Allegato A 3 - 394c98f4f3ca553ab98d7be2cfa21b30360487f623e9d5a384a1b4596c49c67c
Appendice 1_Piano Razionalizzazione 2025.pdf - f2237ea5198d7d792e4a007cfda56cc238f14e476eb4fa4ab76dcb55a2d7d95b

IL SEGRETARIO GENERALE

Caterina Graziani

IL PRESIDENTE

Cosimo Guccione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.